



Ca, 08. 07. 2024 Prot. 89

Al Direttore generale dell'ERSU di Sassari

Sede

Oggetto: nota del Direttore generale del 09 luglio 2024 con oggetto "Disposizione di servizio relativamente a: orario di lavoro, rientri pomeridiani, buoni pasto. Lavoro straordinario."

Con riferimento alla nota del Direttore generale del 09 luglio 2024 con oggetto "Disposizione di servizio relativamente a: orario di lavoro, rientri pomeridiani, buoni pasto. Lavoro straordinario." si fanno alcune osservazioni.

Le fasce di flessibilità indicate nella nota in oggetto "Orario antimeridiano 7.00-13.00; 8.00 - 14.00; 9.00 -15.00" sono indicate in maniera errata legando l'orario di ingresso all'orario di uscita, lasciando intendere l'obbligo delle 6 ore nel turno antimeridiano.

Il CCRL prevede unicamente in maniera indicativa le 36 ore settimanali, e sempre il CCRL come anche il Contratto integrativo dell'ERSU di Sassari prevedono la fascia di presenza obbligatoria (9-13 e nel turno pomeridiano un'ora tra le 15 e le 17) e la flessibilità in ingresso (dalle 7 alle 9 e la flessibilità in uscita (dalle 13 alle 15). Infatti, è perfettamente lecito e coerente che il personale entri in servizio alle ore 8.00 ed esca alle ore 13.00, salvo l'obbligo di recuperare la mancata prestazione della giornata.

Le eventuali minori prestazioni devono poi essere recuperate in una o più giornate entro il mese successivo appare, dunque, incomprensibile la parte in cui nella nota si afferma che "Tali rientri se non connotati da una specifica esigenza organizzativa del Servizio, nascono solo ed esclusivamente per favorire l'attività lavorativa del dipendente che comunque deve sempre essere correlata alla valutazione del risultato ."In realtà l'orario recuperato concorre a completare l'orario di servizio e ha quindi la stessa valenza di esigenza organizzativa e concorre al risultato.

Per quanto riguarda il buono pasto il Contratto integrativo prevede che lo stesso venga erogato al personale che presti almeno un'ora di servizio pomeridiano, quindi dopo la prevista pausa di 30 minuti, e al personale che presta servizio in orario turnato nel Settore Alloggio e Servizio Mensa e Magazzino.

Non è quindi assolutamente previsto né dal CCRL e tanto meno dal Contratto integrativo che, come scritto nella nota della Direzione, il buono pasto non spetti in caso di prestazione orarie pomeridiane per supplire a debiti di orario.

Si chiede quindi l'annullamento o la rettifica della nota in oggetto.

Cordiali saluti.

Le Segreterie regionali

UIL - FPL

FESAL - RAS